


Relazione
sul progetto di Legge
per la Stima provvisoria dei Curioni



N.º 1000 del R.º Gen.º

Divisione N.º

Risposta alla Nota

del

Dio.º

N.º

Oggetto.

Signori

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge per una stima provvisoria dei terreni, del quale ho fatto cenno nella relazione sulla legge di aumento dell'imposta prediale.

I motivi che determinarono il Ministero a presentare alla Camera questo progetto di legge sono indicati in detta relazione, onde non resta che a svilupparne le basi ed i metodi di esecuzione.

Quando si vogliono intraprendere operazioni di questa natura due sistemi ordinariamente si presentano alla mente.

Il primo consiste nell'eseguire una stima in massa e subseguinte perequazione del reddito netto dei Comuni, per servire di base alla fissazione dei rispettivi contingenti d'imposta, lasciando alle amministrazioni comunali il ripartimento fra i contribuenti.

Il secondo consiste nella stima individuale di ciascuna proprietà censibile per servire immediatamente di base all'applicazione dell'imposta.

Si può riuscire nel primo sistema con due metodi:

L'uno è riposto nel rilevare in massa le varie superfici dei territorj e le diverse loro qualità di coltura, fissando poscia a ciascuna di esse un reddito perequato, onde si ricavi la conoscenza del reddito di ciascun comune e da questi fissare e ripartire i rispettivi contingenti d'imposta.

L'altro mezzo consisterebbe nel procurarsi dai possessori le consegne dei rispettivi loro terreni e da questo Desumere per riassunti le varie qualità di coltura, far preparare col mezzo dei consigli comunali e di apposite commissioni censuarie le tariffe di stima in genere di ciascuna qualità di coltura suddivisa in classi; applicare alle qualità di coltura, riassunte come sopra, i prezzi delle tariffe e dedurne poscia il totale del reddito di ciascun Comune, il quale serve di base alla fissazione del rispettivo contingente d'imposta, che verrebbe poscia ripartito fra i contribuenti nel modo sovra indicato.

Nel secondo sistema si può riuscire mediante le consegne da farsi dai possessori colla indicazione delle superfici, delle qualità di coltura e del reddito netto presumibile di ciascun appezzamento, e quindi mediante rettifiche delle Dote con segue.

Sebbene si possano proporre altri sistemi e modificazioni ai due sovra indicati, ciò nondimeno la pratica insegna che i meno imperfetti siano quelli di cui abbiamo fatto cenno.

Si è esaminato a quale dei due sistemi più convenisse attenersi.

Il primo sembrava dover essere preferito in quanto che pare più consentaneo allo scopo d'una perequazione provvisoria. Ma questo si dovette abbandonare perchè richiedeva l'impegno di molti anni per eseguire le varie operazioni che ne dipendevano.

Infatti dopo il lavoro di alcuni anni si sarebbero fissati i contingenti comunali, ma restava sempre il riparto interno, lavoro non meno lungo, nè meno importante.

Il secondo sistema parve sì dovesse dare la preferenza perchè sebbene porti pur sempre con sé un lavoro considerevole, non

s'ha l'obbligo di esse non possa essere terminato più prontamente del primo.

Però male si approssimerebbe chi credesse di riuscire in modo assoluto a determinare il reddito di ciascuna proprietà, mediante una stima esatta individuale di ciascun appezzamento, principalmente se fatta per consegua nelle quali l'arbitrio e l'interesse del privato è eminentemente involto.

Persuasato di ciò il Ministero, sebbene della consegua intendeva fare un elemento principale di stima, non ha trascurato di proporre, come si vedrà in appresso, le necessarie cautele per equilibrare le medesime all'appoggio di valutazioni generiche, riservandosi anche, ove sia necessario, a far procedere ad una perequazione generale dei Comuni.

~~Sebbene questo progetto di legge non rifletta che ad una operazione di stima provvisoria dei terreni, e combinando alcuni punti della medesima con alcune disposizioni di legge che si trovano in vigore, si può dire che si tratta di una operazione di stima definitiva, e che per questo il presente progetto di legge per la formazione del Catastro stabile, per un'altra parte di ordine invariabile, si può dire che si tratta di una operazione definitiva.~~

Il presente progetto di legge ha per scopo la determinazione della rendita netta dei terreni, mediante la stima diretta dei medesimi secondo i sistemi attualmente dalle consegua dei possessori.

Se noi consideriamo la stima dei terreni nel senso assoluto e censuario non potremmo fare a meno di ricorrere alle operazioni ed agli incumbenti indicati nella formazione del Catastro stabile.

Però questo sistema di stima assoluta, e diremo scientifica, non si sarebbe potuto convenientemente applicare ad una operazione puramente transitoria, sia per la

manca di adatto personale, che per insufficienza di elementi stimolativi censuari; sia perché si farebbe duplicazione coi lavori che si fanno per intraprendere riguardo al Catasto stabile.

Conviene, per lo scopo a cui si mira, ricorre ad un metodo di stima o valutazione particolare, quale sarebbe quello che viene prodotto dal criterio di periti locali.

Ma questo criterio peritale doveva essere coordinato ad una base, che fosse a conoscenza tanto dei possessori quanto degli agenti incaricati dell'operazione, e questa base non potrebbe essere altra che il fitto presunto ragguagliato alla reale e costante produzione ed ai contratti equitativi che si possono incontrare in ciascun Comune.

Per quanto riflette alla stima adunque noi riterremo che essa debba determinarsi non più dietro i prodotti effettivi del suolo, desunti da un calcolo analitico, come si è indicato per la formazione del catasto stabile, ma dietro gli affitti reali o presunti portati a livello delle ordinarie coltivazioni e dei relativi contratti.

Nei Comuni poi ove non sia possibile il procurarsi una media di affitto col mezzo dei contratti, si dovranno bensì eseguire gli incumbenti per determinare i prodotti del suolo, ma sempre coordinati coi principj sovrapponibili.

Se si potesse avere la certezza che tutti i possessori dei terreni consegnassero le loro proprietà, indicandone la situazione, la superficie, la qualità di coltura, ed il rispettivo reddito netto desunto dietro le norme finora indicate, noi potremmo risparmiare ogni ulteriore incumbente di verificazioni e di controllo.

Ma come abbiamo già detto, l'interesse del privato è in tale operazione troppo direttamente involto per non far nascere

M

il dubbio che una parte di essi sieno inessenti
nelle loro conseguenze.

Oltre le precedenti considerazioni, ne viene
che si dovrebbe pensare al modo di venire a questi
inconvenienti somministrando agli Agenti incaricati
di ricevere le consegne e le relative firme
parziali, Dati di valutazione in genere, preparati
Dai Consigli comunali per ciascuna qualità di
coltura esistenti in ciascun Comune, soggetto questo,
a cui si provvederebbe coll'art. 16 del progetto
di legge.

Oltre ai dati sovra indicati e preparati Dai
Consigli comunali, il Governo provvederà al con-
trollo Dei medesimi col mezzo dello spoglio di
Scritture di affitto e Di altri Dati che esso potrà
procurarsi.

Si può credere che mediante le indicate cautele
le firme riescano sufficientemente perequate
non solamente nell'interno dei Comuni ma ben
anche Da Comune a Comune.

Che se ad onta Di ciò i risultati delle firme
presentassero notevoli discrepanze, il Governo
a senso dell'art. 16 del progetto Di legge potrà
far procedere ad una perequazione generale Di
canoni Di ciascuna provincia.

Esposti i principj generali della stima, resta che
vediamo come Dobbiamo procedere per l'acce-
tamento delle proprietà.

Se venisse stabilito che tutti i possessori
dei terreni Debbero consegnarli all'amministra-
zione del Comune, indicando la qualità di col-
tura, la superficie di ciascun aggettamento ed
il rispettivo reddito netto, si correrebbe il rischio
di non riuscire nello scopo, inquantochè si
abbandonerebbe l'esito dell'operazione ai pos-
sessori, i quali potrebbero non essere molto
solleciti né esatti nel fare le loro consegne
nonostante le multe comminate nel progetto
di legge.

M₇

Un' altra grave inconveniente emergerebbe da questo sistema e consisterebbe nella confusione che verrebbe recata nella Dimostrazione delle proprietà feudali, principalmente riguardo alle contrattazioni ed al sistema ipotecario.

Per evitare tali inconvenienti parve che invece di fare delle conseq. un oggetto affatto nuovo e distinto, convenisse meglio collegarle cogli attuali catastri e sulle risultante dei medesimi, fondere le successive operazioni.

E' ben vero che gli attuali catastri sono in disordine, ma perciò non dobbiamo andarci ad abbandonarli affatto, quando si ha la convinzione che colle conseq. isolate, invece di migliorarli, verrebbero sempre più deteriorati.

Le disposizioni contenute nell' art. 9. stabiliscono le norme preliminari di tale sistema. Per esse i Sindaci di ciascun Comune dovranno preparare un estratto dei Catastri esistenti di tutte le colonne dei possessori e rimetterlo ai medesimi, affinché sul supposto che i catastri fossero in uno stato regolare, i possessori non avrebbero altro da fare per compiere le loro conseq., salvoché indicare le attuali qualità di coltura di ciascun appezzamento e la rendita presumibile dei medesimi.

Ma come abbiamo già osservato i catastri sono per la più gran parte inesatti, sia riguardo alle intestazioni dei possessori, sia riguardo al numero di appezzamenti che loro appartengono, sia per le superfici dei medesimi.

Non solamente vi sono errori nei catastri, ma sappiamo che varie sono le loro specie, varj i modi e le forme di conservazione e che in molti comuni si manca affatto di libri censuari.

Infatti, alcuni comuni hanno catastri senza mappa, altri con mappe e catastri antichi.

altri, catastri francesi ora per masse di coltura ed ora parcelлари, altri infine catastri eseguiti sopra semplici consegue fatte in modo diverso, lo fra di loro, altri finalmente non possiedono che un semplice ruolo per il riparto dei tributi senza che se ne conosca la base.

L'operazione pertanto dell'accertamento delle proprietà resta Divisa in Due grandi parti: la prima comprende i comuni nei quali tali accertamenti si possono eseguire colla forza degli attuali catastri, salve le correzioni e modificazioni imposte ai proprietari coll'art. 7. del progetto di legge.

La seconda parte comprende quelli nei quali o vi sieno catastri per consegue o manehino affatto i medesimi per cui a termini di dell'art. 10 del progetto di legge, si dovrà ricorrere esclusivamente alla consegna.

Per questi comuni però non vi ha dubbio che, sebbene non si faccia che un catasto sulla base delle consegue, non si rechi un miglioramento reale all'Erario ed ai possessori nello sfianciamento e nel riparto dell'imposta in quanto che essi corrispondranno allo Stato attuale dei possessori e delle colture.

Ma anche laddove vi siano i catastri propri sono sorgere gravi difficoltà nell'identificazione degli appezzamenti. Infatti molti proprietari hanno fatto acquisti di varie pezzi di terra, e ne hanno variato i confini e le qualità di coltura, altri modificavano l'interno dei loro poderi o cascine coll'apririmento di nuove strade e di canali di irrigazione, variavano le qualità di coltura ed i limiti degli appezzamenti.

Ciò posto diventerebbe impossibile l'applicazione assoluta prescritta all'art. 7. del progetto di legge, della rispettiva superficie e qualità di coltura a ciascun appezzamento inscritto nel catasto.

Per ovviare a questo inconveniente si è

introdotta il sistema proposto all'art. 8.^o ed
quale nel caso sovra indicato i possessori potranno
conseguere la superficie complessiva dei
detti poderi e caseifici indicandosi le quantità
parziali di ciascuna qualità di coltura
quali si trovano all'epoca della consegna
in modo che il totale delle medesime preso in-
sieme raggiunga quella che si trova inscritta
nei libri censuarij.

Se prendiamo le cose in senso assoluto pro-
trebbe sembrare esorbitante il pretendere che
i possessori facciano essi medesimi la stima
dei loro fondi.

Ma se invece noi consideriamo le cose dal
vero punto di vista e coi principj sovraffabili,
ci non possiamo non convenire che un posses-
sore sappia a quanto si potrebbero in via ordi-
naria affittare i terreni che gli appartengono.

Ciò come abbiamo detto a stabilire una sti-
ma possibilmente equitativa e perequata in
ciascun Comune concorseranno le valutazioni
generiche prescritte all'art. 16 del progetto di
legge e le indagini ed accertamenti a cui si
farà procedere d'ufficio, non meno che gli
spogli degli affitti correnti che i possessori
devono unire alle consegne a mente dell'art.
12 del progetto di legge.

I terreni presi nel loro complesso si devono nel nostro
caso considerare sotto i medesimi aspetti
coi quali furono distinti nel Catasto stabile
e perciò devono dividersi nelle quattro categorie
ivi indicate.

Le norme sovraffabilite servono di base
per la determinazione del reddito dei terreni
o coltivati o produttivi per la sola azione della
natura; per gli altri terreni ivi indicati occor-
ranno le stime per parificazione.

I terreni improduttivi devono essere come
nel catasto stabile esclusi dalla stima.

Lo stesso dicasi riguardo ai rapporti ed

M₃

obbligati dei possessori verso terre perfuue, e ri-
guardo al non operare veruna Detractione per
decime, canoni, livelli, fitti d'acqua, Debiti
e pesi ipoteczarij o censuarij.

~~Di più si stabilisce che i possessori
non possano in alcun modo
impedire il progetto di legge
sotto pena di multa.~~

Coll'art. 13 e seguenti del progetto di
legge, si sono stabilite le multe ad ammenda
contro i possessori che ommetteranno di fare le
prescritte consegne o le facessero in modo
incompiuto ed inesatto. Esse vennero gra-
duate secondo l'indole e l'importanza delle
ommissioni ed inesattezze.

Infatti ben diversa è il caso di chi ommette
di eseguire la consegna, e di chi la eseguisce ben-
si ma in un modo incompiuto ed inesatto.
Per primi la multa ad ammenda deve essere
proporzionalmente maggiore che per secondi.

Una multa ad ammenda dovuta pure com-
parsi a quei possessori che non unissero alle con-
segne il suntuo degli affitti richiesto coll'art. 12 del
progetto di legge.

Sulla considerazione che non convenrebbe intro-
durre un particolare procedimento riguardo alla
applicazione ed all'esazione delle multe ad am-
menda e quindi anche perché già sono vigenti
le opportune leggi e regolamenti, si è creduto
conveniente di riferirsi alle medesime per tale
oggetto.

Dopo indicate le basi della stima provvisoria di terre,
si resta che esaminiamo più particolarmente
il meccanismo dell'operazione, i relativi
procedimenti, ed i modi proposti per sanzionar-
re le Dette stime e risolvere i reclami che fossero
introdotti dai possessori.

M

I Sindaci fanno preparare gli estratti dai catasti su appositi bollettini che vengono rimessi ai possessori (art. 9.).

Questi eseguiscono dietro le norme sovra indicate e che meglio verranno sviluppate nei successivi regolamenti le loro conseguenze, rimettendole al Sindaco di ciascun comune.

I Consigli Comunali dal canto loro, preparano gli Stati di valutazione generica delle varie qualità di coltura distribuite per valbe o regioni (art. 26).

I Sindaci trasmettono al Verificatore, che verrà appositamente stabilito, le conseguenze dei possessori e gli Stati di valutazione suddetti.

Intanto il Governo provvederà ai detti Verificatori tutti gli elementi che potrà raccogliere dai pubblici Uffizj relativamente alla valutazione dei beni di ciascun comune onde servano di termine di confronto ai dati sovra indicati.

Al Verificatore saranno uniti due periti uno nominato dal Governo, l'altro nominato dai Comuni.

Questi Dopo aver esaminati i Dati di valutazione generica e le conseguenze fatte dai possessori emettono il loro giudizio sul reddito netto di ciascuna proprietà consegnata, suppliscono mediante le occorrenti verificazioni, che verranno indicate nel regolamento, alle conseguenze mancanti, e alle inesattezze che si trovassero nelle medesime.

Gli Stati di valutazione generica, le conseguenze e le rettifiche proposte dai verificatori e dai periti, vengono pubblicate affinché ciascun possessore possa fare le sue osservazioni ed eccezioni.

A questo stato di cose parve conveniente il rimettere in primo grado la Definizione delle eccezioni e dei reclami dei possessori ad una commissione Distrettuale, composta nel modo indicato all'art. 31. e ciò pel motivo essenziale che tali

Commissioni essendo più vicine ai Comuni ove seguono i reclami possano con maggiore cognizione di causa portare un fondato giudizio sui medesimi.

Dopo questo giudizio però, si è creduta necessaria una nuova pubblicazione affissa, che i possessori possano di acquistarsi al medesimo, ovvero introdurre nuovi reclami presso l'Intendente.

Il Sindaco trasmette tutti gli atti all'Intendente il quale con apposito Decreto sanziona il reddito netto delle proprietà per le quali non si è più ottenuto reclamo, e decide in via amministrativa su quelle, per le quali vi fossero ancora contestazioni.

Egli è a questo punto del lavoro che si dà mano alla compilazione delle Matrici le quali vengono vidimate dall'Intendente e quindi pubblicate, onde servano di base al riparto d'imposta che verrà stabilito per legge.

Coll'art. 36 del progetto di legge si è lasciato libero ai possessori di introdurre reclami nella via di contenzioso - amministrativa contro le Decisioni dell'Intendente; ma si ritenne il principio che in presenza di tali giudizi, non sia sospesa l'esazione dell'imposta, salvo a far luogo in seguito alle rettifiche ed ai rimborsi che fossero del caso.

Coll'art. 38 del progetto di legge si è provveduto per la correzione degli errori di fatto che potessero avvenire nella compilazione delle matrici; per le quali correzioni si sarebbe ricorso al sistema vigente per la correzione degli errori che attualmente seguono o possono seguire nella compilazione dei ruoli delle contribuzioni dirette.

Trattandosi di una operazione provvisoria non si è creduto, come per catasto stabile, d'introdurre variazioni nel sistema attualmente

mente
71,

vigente per le mutazioni che avvenissero tanto nei possessori quanto nella materia censibile, motivo per cui si sarebbe stabilito all'art. 30 che tali mutazioni saranno tenute in evidenza nei casi e colle norme stabilite colle vigenti leggi e regolamenti.

Le leggi attuali provvedono sufficientemente sulle dette mutazioni; resterà che si provveda con apposito regolamento ed istruzioni ad un sistema uniforme nella tenuta dei relativi libri.

Cogli art. 40, 42, 43 si sono date le disposizioni riguardanti

- 1° I Comuni che non eseguissero le operazioni in loro Demandate per cui il Governo debba provvedere a loro spese.
- 2° Le spese per l'esecuzione di questa legge le quali sono dichiarate a carico dello Erario dello Stato, in quanto concerne l'azione del Governo.
- 3° L'istituzione degli uffizj e la nomina del personale che fossero necessarj per la esecuzione delle operazioni prescritte con questa legge.

N.º 33

Progetto di legge
presentato dal Ministero di Finanze
nella tornata del 9. Aprile 1872

Scavi per la conformazione del Catasto provvisorio

del 1870

del 1870

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Ministro delle Finanze, che incarichiamo di svolgere i motivi e di sostenere la discussione.

Art. 1.^o

In pendenza della generale catastazione degli Stati di Terraferma si procederà ad una nuova determinazione provvisoria del reddito netto imponibile dei terreni per servire di base all'assegnamento ed all'applicazione dell'imposta prediale in quella proporzione che sarà stabilita per legge.

Art. 2.^o

Sarà considerato come reddito netto imponibile ciò che il proprietario potrebbe ricevere in numerario per mezzo di affitti reali o prequiti in via di ordinaria coltivazione e contrattazione sulla media dell'ultimo decennio, ed avuto riguardo alle circostanze, se estrinseche che intrinseche, le quali possano produrre un'alterazione in più od in meno sui detti affitti.

In mancanza di affitti reali o prequiti il reddito netto sarà calcolato sulla base dei prodotti effettivi del suolo in via di ordinaria e costante produzione, sulla media dell'ultimo decennio e fatta deduzione delle spese di coltivazione e di raccolta dei prodotti e dell'aumentare dei danni contingibili per infortuni atmosferici, inondazioni e simili.

Art. 3.

Nella determinazione del reddito netto dei beni irrigui sarà compreso l'utile prodotto dalla irrigazione, sia che l'acqua spetti al proprietario del fondo, sia essa di affitto, o comunque somministrata.

Art. 4.

Il reddito netto imponibile dei terreni sarà determinato;

- 1.° Mediante l'accertamento delle proprietà tanto in relazione alle rispettive quantità e qualità di coltura, che ai loro possessori;
- 2.° Colla stima o valutazione dei terreni esistenti in ciascun comune.

Art. 5.

L'accertamento delle proprietà e la stima o valutazione dei terreni saranno eseguiti:

- 1.° Colla scorta degli attuali catastri;
- 2.° Col concorso delle consegne e delle indicazioni dei possessori;
- 3.° Col mezzo di verificazioni ed accertamenti d'ufficio.

Art. 6.

A tale uopo tutti i possessori di terreni dovranno notificarsi all'Amministrazione del comune ove sono possessori, indicando la superficie, la qualità di coltura, la fitizzazione ed il reddito netto presunto dietro le basi stabilite agli art. 2. e 3.

Art. 7.

Nei comuni nei quali trovasi vigente un catasto, sia con mappa sia solamente con misura, saranno in generale conservate le superficie risultanti dai medesimi assegnate a ciascun articolo o colonna, talché la consegna dei possessori sarà limitata alle indicazioni delle attuali qualità di coltura e del reddito netto di ciascun numero di mappa o di catasto, inserito nella propria colonna.

I possessori però dovranno indicare le correzioni e modificazioni che fossero necessarie.

- 1. su non eseguiti trapassi di proprietà.
- 2. Per le suddivisioni avvenute negli appezzamenti.
- 3. Per quei terreni che non fossero descritti nei catasti.

Art. 8.

Quando si tratterà di tenute poderi e cascine composte di varj numeri di mappa contigui e riuniti i limiti dei quali siano stati alterati e ne sia seguita una nuova distribuzione nella coltura, e prima non si possa applicare l'attuale qualità di coltura differentemente a ciascun appezzamento risultante dal catasto, i possessori dovranno consegnare la superficie complessiva dei detti poderi indicando le quantità parziali di ciascuna qualità di coltura quali si trovano all'epoca della consegna, in modo che il totale delle medesime prese insieme, raggiunga quello che si trova iscritto nei libri censuari.

Art. 9.

I Sindaci di ciascun comune prepareranno un estratto di ciascuna colonna od articolo risultante dagli attuali catasti in cui siano indicati gli appezzamenti spettanti a ciascun possessore, la loro superficie, regione numero di mappa o di catasto, nei modi e forme che faranno stabilite nel regolamento. Tali estratti faranno rimessi ai rispettivi possessori dietro ricevuta.

Art. 10.

Nei comuni ove non siano catasti con misure o manchino affatto i medesimi, i possessori nelle loro consegne indicheranno i dati prescritti all'art. 6. nel modo che sarà stabilito nel regolamento.

Art. 11.

Le operazioni preparatorie indicate all'art. 9. e le consegne dei possessori ordinate all'art. 6. faranno eseguite nei termini da fissarsi nel regolamento.

Art. 12.

A conredo delle consegne i possessori dovranno per i terreni affittati unire un punto delle scritture di locazione, indicando la superficie e qualità di coltura dei beni, l'annuo fitto e le condizioni generali della locazione nel modo che verrà stabilito nel regolamento.

Art. 13.

Ommettendo fatte denuncie i possessori incorreranno in una multa od ammenda corrispondente al decimo del reddito netto dei beni non consegnati.

Art. 14.

I possessori che eseguiranno le consegne in modo incompiuto od inesatto incorreranno in una multa od ammenda corrispondente al quindicesimo del reddito netto dei beni omnesi od inesattamente notificati.

Art. 15.

I possessori che a conredo delle consegne non unissero il punto delle scritture d'affitto indicato all'art. 12. faranno passibili d'una multa od ammenda corrispondente al ventesimo del reddito dei beni nei quali mancherà il detto punto.

Art. 16.

Si riterrà per inesatta la consegna:

1. Quando la superficie dei terreni in essa indicati sarà inferiore d'un ottavo a quella che verrà a riputarsi in seguito alle definitive verificazioni ed accertamenti.
2. Allorché nella indicazione delle qualità di coltura si sarà riconosciuto ed accertato essersi applicato a qualche appezzamento una qualità di coltura diversa da quella a cui spettava all'epoca della consegna.
3. Quando il reddito netto consegnato sia inferiore d'un quinto di quello che verrà definitivamente applicato ai terreni consegnati.

Art. 17.

Le multe od ammende faranno applicate ed esatte secondo le vigenti leggi.

Art. 18.

Nella consegna dei terreni saranno escludo comprese le aree dei fabbricati che colla legge del 31. Marz. 1851. furono dichiarati rurali.

Art. 19.

Saranno pure comprese nelle consegne le aree dei canali sia essi navigabili o non, o siano destinati alla condotta delle acque per l'irrigazione o per dar moto agli opificij.

Art. 20.

Il reddito netto dei terreni contemplati nei due precedenti articoli sarà stabilito per parificazione a quello degli aratorj di maggior reddito esistente nei comuni ove essi si trovano.

Art. 21.

Le cave, le torbiere, le miniere, le terre salifere, gli stagni d'acqua falsa, gli stagni da pesca, i laghi artificiali ed altri simili terreni, quantunque sottratti alla produzione agricola, saranno escludo compresi nelle consegne.

Il reddito netto dei medesimi sarà definito per parificazione coi circostanti terreni coltivati o comunque produttivi.

Art. 22.

Nel determinare il reddito netto dei terreni, non si avrà riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori, siano essi meramente personali o reali.

Nessuna detrazione avrà luogo per decime, tazioni, libelli fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari e censuarij.

Art. 23.

Saranno esclusi dalla valutazione:

- 1.° I fiumi e torrenti, i laghi pubblici, i liti e rive di mare, i porti, i seni, le spiagge, le roccie e le ghiaie nude, ed altri terreni per natura propria affatto sterili.
- 2.° Le strade Reali, Prov. e com. i porti o le piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ed altri terreni stabilmente destinati ad uso pubblico o sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilità.

Art. 24.

Saranno parimenti esclusi dalla valutazione i terreni occupati da fabbricati e loro dipendenze, e soggetti all'imposta colla legge del 31. Mayo 1864.

Art. 25.

I terreni indicati ai precedenti art. saranno però descritti nelle mappe secondo la rispettiva loro qualità e destinazione.

Art. 26.

Per servire di norma nelle operazioni demandate come infra al Verificatore, i Consigli Com. dovranno preparare uno stato di valutazione generica delle varie qualità di coltura distribuite per valbe o regioni sulle basi indicate negli art. 2. e 3. e secondo le norme che verranno stabilite con regolamento.

Art. 27.

Scaduti i termini di cui all'art. 11. il sindaco trasmette le mappe dei possessori e lo stato di valutazione indicato al precedente articolo al Verificatore.

Art. 28.

Questi col concorso di due periti uno nominato dal Governo, e l'altro da ciascun Consiglio Com. propona quelle rettifiche ed aggiunte che ravedeva opportune, e rinviata nel termine da stabilirsi gli atti suddetti al sindaco con motivi delle proposte rettifiche ed aggiunte, indicando eziandio i capi in cui esse fossero discordanti dalle osservazioni e pareri dei periti suddetti.

I periti saranno scelti sullo stato formato dal Consiglio prov. a mente dell'art. 208. della legge sull'Amministrazione, Divis. prov. e Com. in data 7. Ottobre 1848.

Art. 29.

Prima di entrare in esercizio delle loro funzioni presteranno giuramento a mani del Giudice di Mandamento, di bene e fedelmente attendere alle incumbenze loro demandate.

Art. 30.

Gli atti suddetti saranno depositati, per il termine da fissarsi nel regolamento, nella sala comunale previa notificazione al pubblico e con diffidamento agli interessati di produrre entro detto termine le osservazioni ed eccezioni che credessero del caso.

Art. 31.

I suddetti atti colle eccezioni ed osservazioni dei possessori saranno sottoposti all' esame di Commissioni mandamentali.

Tali Commissioni saranno composte:

1. Di tre agenti del Governo fra i quali farà sempre compreso il Giudice di Mandamento come Presidente.

2. Di due periti nominati l'uno dal Governo l'altro dai consigli comunali di cia pur mandamento.
 3. Di quattro individui scelti fra i più esperti possessori agricoltori e probi uomini nominati dai pred. consigli com.

Art. 32.

Tali Commissioni, aprite ove occorra nuove informazioni col mezzo anche dei periti da loro nominati pronuncieranno sopra le divergenze emergenti tra le consegne, le eccezioni e osservazioni dei possessori e le proposte dei verificatori.

Art. 33.

Le Decisioni delle Commissioni mandamentali saranno pubblicate, con facoltà ai possessori di proporre le loro eccezioni nel termine da stabilirsi e con diffidamento che qualora non vengano presentate osservazioni s'intenderà aver esse aderito alle medesime.

Art. 34.

Gli atti predetti saranno per cura del sindaco trasmessi all'Intendente della Provincia il quale con apposito Decreto sanzionerà il reddito netto censuario di ciascuna proprietà in esse indicata per le parti non contestate, e deciderà in via amministrativa, sentito ove d'uopo il parere dei periti sulle parti contestate.

Art. 35.

Colla scorta degli atti suddetti ed in base alle Decisioni dell'Intendente, i verificatori procederanno alla compilazione delle matrici, le quali ordinate dall'Intendente saranno trasmesse ai sindaci dei rispettivi comuni per essere pubblicate nei modi e termini che verranno stabiliti nel regolamento.

Art. 36.

Contro le Decisioni dell'Intendente saranno ammessi i reclami nella via di contenzioso amministrativo. Tali reclami però non sospenderanno l'esazione dell'imposta salvo il diritto alle rettifiche ed ai rimborsi che fossero dell'ag.

Art. 37.

Non saranno più ammissibili i reclami in via contenzioso amministrativo dopo il termine che sarà stabilito nel regolamento.

Art. 38.

Per la correzione degli errori di fatto che avveniranno nella compilazione delle matrici si osserveranno le norme attualmente vigenti circa i ruoli delle contribuzioni dirette.

Art. 39.

Le matrici che avveniranno tanto nei possessori quanto nella materia censibile, saranno tenute in evidenza nei capi e colle norme stabilite colle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 40.

Trascurandosi da qualche Comune l'adempimento delle prescrizioni della presente legge, il Governo le farà eseguire d'ufficio a spese del Comune stesso.

Art. 41.

Il Governo visti i risultati complessivi delle stime di ciascun Comune e di ciascuna Provincia procederà ove occorra, col mezzo d'una Commissione costituita da istituirsi con R. Decreto ad una perequazione definitiva dei singoli Comuni componenti ciascuna Provincia e delle Province fra di loro.

Art. 42.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle operazioni stabilite colla presente legge saranno sopportate dall'Erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo.

Art. 43.

Con appositi Decreti Reali saranno istituiti gli uffici e nominato il personale che fosse necessario per l'esecuzione della presente legge.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Das Corino Add: 8. Aprile 1852.

Antonio Cavour